

FOGLIO INFORMATIVO

VERSAMENTO DECIMI DI CAPITALE PER COSTITUZIONE SOCIETÀ

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona – Soc. Cooperativa

Piazza della Pace, 1 – 06038 Spello (PG)

Tel.: 07423361 – Fax: 0742336242

segregen@spello.bcc.it / www.bccspelloebettona.it

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00228700548

Registro delle Imprese della CCIAA di Perugia n. 00228700548 – R.E.A. 8484

Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 749 - cod. ABI 08871.6

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A159417

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COS'È IL VERSAMENTO DECIMI DI CAPITALE PER COSTITUZIONE SOCIETÀ

Per poter costituire Società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni e Società a Responsabilità Limitata i soci fondatori sono tenuti a versare una **quota dei conferimenti in denaro per la costituzione del capitale sociale** in un deposito vincolato fino all'iscrizione della società nel Registro delle Imprese (ai sensi degli articoli 2329, 2454 e 2462 del Codice Civile).

La quota versata dai soci fondatori non può essere inferiore al 25% dell'ammontare dei conferimenti in denaro, salvo il caso di società composta da un solo socio ove è necessario il versamento dell'ammontare totale dei medesimi conferimenti.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Tassi	
Tasso creditore annuo nominale	0,000%
Tasso creditore annuo effettivo	0,000%
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore al trimestre, e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto, e portati in conto con valuta data di regolamento. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale la banca applica la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. La chiusura contabile periodica coincide con la fine dell'intervallo di tempo considerato, per cui se, ad esempio, il rapporto prevede la periodicità trimestrale, la liquidazione avviene in coincidenza con la fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno.

Modalità di calcolo degli interessi	Il calcolo degli interessi è definito tramite: totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, il risultato ottenuto è diviso per 365 (divisore dell'anno civile).
Oneri e Spese	
Spesa tenuta conto: per singola operazione	€0,00
Spesa per tenuta conto trimestrale	€0,00
Spese invio estratto conto	Nessuna
Spese invio comunicazioni ai sensi di legge	Euro 1,50
Spese copia documentazione (per singolo documento richiesto)	Euro 31,25

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto al cliente la proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Il contratto si risolve per i seguenti motivi:

- in caso di mancata stipula dell'atto costitutivo
- in caso di stipula dell'atto costitutivo e mancata iscrizione della Società nel Registro delle Imprese nei termini di legge.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N. 10 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca attraverso la compilazione del modulo Reclami disponibile in Agenzia, per lettera raccomandata a/r all'Ufficio Reclami della banca: Ufficio Ispettorato Risk Controller - Piazza della Pace, 1 - 06038 Spello (PG) o inviando una richiesta e-mail all'indirizzo: ufficioreclami@spello.bcc.it.

La Banca è obbligata a rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

1. Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000 euro, con esclusione dei servizi di investimento;
- controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono;
- controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M. 13 Dicembre 2001, n. 456, emanato in attuazione del D.Lgs. 28 luglio 2000 n. 253.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

2. *Ombudsman – Giurì Bancario:*

- controversie relative a servizi di investimento;
- controversie relative a bonifici transfrontalieri;

3. *Conciliatore BancarioFinanziario:*

- controversie relative alle materie attinenti l'operatività degli intermediari bancari e finanziari.

Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Per ulteriori informazioni inerenti all'Ombudsman-Giurì Bancario ed al Conciliatore Bancario e Finanziario, si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o chiedere alla banca.

LEGENDA

<i>Decimi</i>	Quota dei conferimenti in denaro che, a termini di legge, deve essere depositata presso una banca per la costituzione di una società di capitali e sino all'iscrizione della società stessa nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente.
---------------	--